Sentenza n.25/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO Presidente relatore

Rocco LOTITO Giudice

Maria Gabriella DODARO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti ai numeri:

1) n. **9103** del registro di segreteria sui conti giudiziali n. ***22867*** e n. ***22868,*** dell'agente contabile del Comune di Cersosimo per l'esercizio finanziario 2023, promosso nei confronti di VIOLANTE Nicola Enrico (c.f. VLNNLN56C27C539X);

2) n. **9104** del registro di segreteria sui conti giudiziali n.***22869***, n.***22870***, n.***22978***, n.***22979***, n.***22980*** dell'agente contabile del Comune di Cersosimo per l'esercizio finanziario 2023, promosso nei confronti di PALAZZO Isabella (c.f. PLZSLL89M69L049Y);

3) n. **9105** del registro di segreteria sui conti giudiziali n. ***22871***, n.***22981***, n.***22982*** dell'agente contabile del Comune di Cersosimo per l'esercizio finanziario 2023, promosso nei confronti di RUBOLINO Domenico (c.f. RBLDNC66A12C539B).

- Udito nella pubblica udienza del 20 maggio 2025 il Pubblico Ministero della persona del Vice Procuratore Adamo Nicola PEPE che concludeva come

da verbale di udienza;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con tre **relazioni di deferimento** in data 20/12/2024 – n. 296/2024, n. 297/2024 e n. 298/2024, rispettivamente iscritte nel registro di segreteria come giudizi n. 9103, n. 9104, n. 9105 – il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione dei giudizi aventi ad oggetto i conti giudiziali epigrafati, redatti dagli agenti contabili del Comune di Cersosimo per l'esercizio 2023, secondo lo schema seguente:

N. Giudizio	N. Conto	Oggetto conto	Ente	Agente contabile	Esercizio di riferimento
9103	22867 22868	C.I.-diritti segr. Buoni mensa scol.	Comune di Cersosimo	VIOLANTE Nicola Enrico	01.01.2023-01.04.2023
9104	22869 22870 22978 22979 22980	Buoni mensa scol. Biblioteca – conto fotocopie estampe Canone occupaz. Suolo pubbl. Diritti Uff. tecnico C.I.- diritti segr.	Comune di Cersosimo	PALAZZO Isabella	18.05.2023-10.10.2023
9105	22871 22981 22982	Dir. Uff.Anagrafe Buoni mensa scol. Biblioteca – conto fotocopie e stampe	Comune di Cersosimo	RUBOLINO Domenico	26.10.2023-31.12.2023

Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame dei conti depositati, i quali risultavano depositati privi della parificazione (intesa come attestazione di conformità alle scritture dell'Amministrazione di appartenenza del contabile stesso richiesta dall'art. 618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione). Il Magistrato istruttore evidenziava che la costituzione in giudizio dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile avviene per *tabulas* con il deposito del conto "munito dell'attestazione di parifica"; ciò, pertanto, determina l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. 1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove norme (art. 4, allegato 3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del magistrato istruttore, a tale conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile, che rispettivamente subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore il compito di accertare l'avvenuta parificazione preliminarmente all'esame di competenza.

2. Quindi, con tre separati **decreti presidenziali** del 9 gennaio 2025 – comunicati (unitamente alla relazione) in varie date all'Ente ed agli agenti contabili (tramite l'amministrazione) – veniva fissata per la discussione dei giudizi epigrafati l'udienza del 20 maggio 2025, e con separati decreti veniva nominato il giudice relatore.

3. A seguito della comunicazione, in data 14 gennaio 2025 il Comune di

Cerzosimo procedeva ad un **nuovo deposito dei conti in esame, unitamente alla parificazione dei conti stessi** approvata con determina del responsabile del servizio finanziario n. 31 del 10.4.2024, segnalando che la stessa non era stata a suo tempo depositata in SIRECO per mero errore materiale.

4. Quindi, in data 17 aprile 2025 venivano depositate le **conclusioni del Pubblico Ministero** (una per ogni giudizio) nelle quali si prendeva atto del deposito della parificazione e si chiedeva di dichiarare la regolarità dei conti con discarico degli agenti contabili.

5. Nell' **udienza del 20 maggio 2025** – su conforme parere del P.M. – veniva data per letta la relazione e venivano riuniti i giudizi ai sensi dell'art. 84 c.g.c.; quindi i giudizi passavano in decisione.

6. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di **diritto**, quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la **improcedibilità del giudizio** può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3

e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

4.1. In particolare, la ***parificazione del conto*** dell'agente contabile (intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del giudizio di conto, in quanto:

a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D. 827/1924, punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);

b) solo il deposito del conto unitamente alla parifica costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);

c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).

Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso si sonio pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).

Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente

o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg, Calabria, sentt. n. 113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la verifica della conformità delle scritture dell'agente a quelle dell'Ente; così come l'approvazione del conto giudiziale da parte dell'organo politico reca di norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.

5. Tanto premesso in generale, nelle **concrete fattispecie in esame** risulta *ex actis* che i conti nn. 22867, 22868, 22869, 22870, 22978, 22979, 22980, 22871, 22981, 22982 (originariamente depositati ed oggetto del presente giudizio) sono stati sottoscritti, ma sono stati depositati privi della parificazione e anche dell'equipollente visto per regolarità del soggetto a ciò deputato dall'ente o di approvazione consiliare o di giunta.

Pertanto, in mancanza di questo fondamentale presupposto processuale, i giudizi di conto instaurati con il deposito dei conti predetti devono essere dichiarati improcedibili, in forza delle disposizioni sopra richiamate.

5.1. Peraltro, la circostanza che in corso di causa siano stati ridepositati i medesimi conti, unitamente alla parificazione a suo tempo approvata (con determina del responsabile del servizio finanziario n. 31 del 10.4.2024), consente di ritenere da questo momento in poi procedibile il giudizio su questi conti depositati *ex novo* e provvisti di parifica, da iscrivere a ruolo con un nuovo numero, a cura della Segreteria, con decorrenza del termine

quinquennale ex art.150 c.g.c. a partire dalla data del deposito.

5.2. Resta ovviamente fermo che la presente decisione, essendo di mero rito, non equivale a discarico, dovendosi procedere all'istruttoria nel merito dei conti in epigrafe.

6. Attesa la mancanza di pronunzia nel merito può procedersi alla compensazione delle **spese**.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sui giudizi di conto iscritti ai nn. 9103, 9104, 9105 del Registro di Segreteria:

- dichiara l'improcedibilità dei giudizi di conto;
- dispone che la Segreteria provveda all'iscrizione a ruolo, con nuovo numero, dei conti ridepositati con la relativa parificazione;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 20 maggio 2025

Il Presidente estensore

(Dott. Luigi CIRILLO)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 5 giugno 2025

Il Segretario del Collegio

dott.ssa Angela MICELE

f.to digitalmente